



Il Presidente della Regione

SEZIONE 19

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

2 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni;
- privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- incentivare gli acquisti dei biglietti tramite on line, al fine di ridurre le attese alla biglietteria;
- la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, bisogna favorire modalità di pagamento elettroniche;
- è necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso;
- i posti a sedere devono prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere



Il Presidente della Regione

- accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di un metro, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- l'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali e, in particolare, il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno due metri;
- per gli spettacoli dal vivo, si deve garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale, anche tra gli artisti, stabilendo regole precise di distanziamento anche sul palco (fiati a distanza di tre metri dagli archi, opere in forma di concerto per evitare promiscuità).
- per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico;
- tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali);
- per spettacoli al chiuso, deve essere rispettato un numero massimo di 200 persone, per quelli all'aperto deve essere rispettato un numero massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione;
- per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario;
- per quanto concerne l'esercizio di ristorazione e l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree ristoro, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato;
- garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, etc.);
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici deve essere mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;

*Il Presidente della Regione*

- per eventuale servizio di ristorazione, bisogna attenersi a specificamente indicato nelle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato.

Nello specifico e nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella eventuale fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. Nel dettaglio:

- l'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso);
- i Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di due metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
- i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno due metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- si deve evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove. Nel dettaglio:

- l'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento deve essere garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura;
- negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze;



Il Presidente della Regione

- l'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici;
- il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale e comunque secondo le disposizioni vigenti. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree;
- i costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplet tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.



Il Presidente della Regione

3 Misure organizzative di carattere specifico per le produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali per gli spettacoli musicali.

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, sussiste l'obbligo di rispettare, altresì, le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali per gli spettacoli musicali, con l'avvertenza che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove:

- l'entrata e l'uscita dal palco deve avvenire indossando la mascherina, che può essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procede con l'ordine inverso);
- i professori d'orchestra devono mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- per gli ottoni, ogni postazione deve essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
- i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno un metro ed almeno due metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
- si deve evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

4 Misure organizzative di carattere specifico per le produzioni teatrali e coreutiche.

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, sussiste l'obbligo di rispettare, altresì, le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.), con l'avvertenza che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove:

- l'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura;



Il Presidente della Regione

- negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze;
- l'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici;
- il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento;
- per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a un metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti;
- gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti;
- i costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

5 Misure organizzative di carattere specifico per le produzioni di danza.

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e di quelle previste per le produzioni teatrali, sussiste l'obbligo di rispettare, altresì, le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le produzioni di danza, con l'avvertenza che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

Si evidenzia che le seguenti prescrizioni tengono conto del fatto che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

*Il Presidente della Regione*

In particolare, devono essere attuate:

- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno un metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 20

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di sagre, fiere, congressi e grandi eventi fieristici

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano a sagre e fiere.

2 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione;
- riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- se ritenuto necessario, vi è la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso,
- favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di quattordici giorni;
- è necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto, in particolare, nei punti di ingresso e di pagamento;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;



Il Presidente della Regione

- se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
- in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico;
- garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, etc.);
- per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Se tecnicamente possibile, deve essere aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

*Il Presidente della Regione***3 Sagre e fiere locali.**

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

In particolare, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
- riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5$ °C;
- la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani;

In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), soprattutto nei punti di ingresso e di pagamento;
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, deve essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
- in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali);



Il Presidente della Regione

- garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza;
- negli ambienti interni, è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale.

4 Congressi e grandi eventi fieristici.

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

In particolare, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita. Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale. Nel caso in cui l'evento fieristico sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente, devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti;
- riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.



Il Presidente della Regione

- promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati;
- può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5$ °C;
- nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti;
- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.);
- nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina;
- i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore;
- tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti;
- nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali;



Il Presidente della Regione

- nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali;
- deve essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack);
- è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate;
- nei servizi igienici deve essere mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 21

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività dei circoli culturali e ricreativi

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).



Il Presidente della Regione

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

2 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del Covid-19, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto;
- riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (due metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali;
- privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (ad esempio, giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio, predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (ad esempio, carte da gioco);
- l'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a sei anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti);
- è necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle



Il Presidente della Regione

stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;

- se ritenuto necessario, vi è la facoltà di rilevare la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (ad esempio, schermi);
- la disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente;
- garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (ad esempio, banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi, etc.);
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità;
- per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività (ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande, attività motoria e sportiva, attività formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 22

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività consistenti e di formazione professionale

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di ristorazione, le quali, come è noto, già nell'ordinarietà devono rispettare obbligatoriamente sia specifiche norme di igiene e di igiene degli alimenti, nonché procedure ad hoc (ad esempio, HACCP).

Tanto premesso, il presente protocollo si applica a tutte le attività corsistiche, sia se svolte in regime di accreditamento o autorizzazione regionale, sia se di natura privatistica, come ad esempio i corsi di fotografia, lingue straniere, musica, teatro, etc..

In particolare, il presente protocollo di sicurezza si applica all'intero sistema educativo regionale, inteso quale insieme delle attività nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, nei diversi contesti realizzativi (aula, laboratori, imprese, esami/accertamenti finali teorici e/o pratici), nonché alle attività di accompagnamento, tutoraggio ed orientamento in gruppo e individuali.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, esso si applica:

- ai percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
- ai percorsi di formazione superiore (ITS, IFTS, etc.);
- ai percorsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Abruzzo e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche o private;
- ai percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad esempio, le Agenzie per il Lavoro);
- ai percorsi di formazione e attività di orientamento per l'inserimento e il reinserimento lavorativo;
- ai percorsi di formazione degli adulti e di apprendimento permanente;
- ai percorsi di formazione continua, anche svolti in azienda, autofinanziati o finanziati nell'ambito dei fondi interprofessionali;
- ai percorsi di formazione di base e trasversali per gli apprendisti di secondo livello;

Infine, si precisa che il tirocinio curriculare, parte integrante del percorso formativo o di istruzione, e il tirocinio extracurriculare, finalizzato all'orientamento e/o all'inserimento lavorativo, pre-



Il Presidente della Regione

vedono la presenza dei tirocinanti presso strutture pubbliche o private in affiancamento al personale dipendente e la partecipazione degli stessi alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi.

Pertanto relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV2, per i tirocinanti si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. UINAIL 31000 – 0004514 del 21.05.2020.

2 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- se ritenuto necessario, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- rendere obbligatoriamente disponibile soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
- privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (ad esempio, gli utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
- nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico;
- laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula etc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una



Il Presidente della Regione

visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;

- la postazione del docente deve essere situata ad almeno due metri dalla prima fila dei discenti;
- si deve garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e, in ogni caso, deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Se tecnicamente possibile, deve essere aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

3 Informazione e comunicazione.

In virtù dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei partecipanti alle attività corsistiche nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione deve essere assicurata l'adozione da parte degli organizzatori di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, il responsabile dell'attività corsistica, mediante le modalità più idonee ed efficaci, i partecipanti al corso circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *dépliant* informativi.



Il Presidente della Regione

Nello specifico, tali informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ovvero collocati in quarantena in quanto dichiarati "contatti" di caso confermato;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo della stessa unità abitativa, etc.) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

Si raccomanda l'affissione di cartelli in posizione ben visibile indicanti i punti salienti (distanziamento interpersonale, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all'interno dello stabilimento e nei vari ambienti).

4 I dispositivi di protezione individuali.

Il personale insegnante ed i partecipanti ai corsi saranno tenuti a rispettare le regole attive per tutta la popolazione riguardo l'uso di guanti e mascherine e pertanto dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri differenziati in base al tipo di mansione svolta.

Per il personale addetto alle attività di insegnamento, segreteria, pulizie, amministrazione la definizione dei DPI da usare e delle specifiche regole d'uso saranno stabilite dal RSPP, sulla base di una specifica valutazione del rischio che tenga conto del livello di promiscuità collegata ad ogni situazione lavorativa.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare modifiche agli stessi e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. È necessaria la periodica igiene delle mani attraverso l'utilizzo di acqua e sapone per almeno 60 secondi o mediante l'utilizzo di gel alcolici. Dopo aver lavato le mani con acqua e sapone è necessario asciugarle accuratamente. I gel alcolici per l'igiene delle mani devono essere utilizzati periodicamente, anche in caso di impiego dei guanti.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi.



Il Presidente della Regione

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.

Le mascherine, i guanti monouso (ove necessario) ed il disinfettante per superfici devono essere disponibili, anche a pagamento, dei clienti che ne facciano richiesta. Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dai clienti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

5 L'accesso alla struttura.

All'ingresso della sede dove si svolge il corso deve essere installata apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare assembramenti etc.). La comunicazione deve essere esposta in maniera ben visibile ed il prospetto dovrà contenere le prescrizioni di legge. Qualora necessario, dovrà essere comprensibile anche per gli utenti di diverse nazionalità.

Per evitare assembramenti di clienti all'ingresso, devono essere adottate adeguate soluzioni organizzative tali da garantire il distanziamento sociale in relazione alle dimensioni delle strutture, del numero di accessi e del loro posizionamento.

All'ingresso della sede del corso devono essere messi a disposizione gel per l'igienizzazione delle mani.

6 Gli uffici.

Negli uffici si devono garantire le misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Qualora non siano possibili soluzioni organizzative che consentano il rispetto della distanza interpersonale è necessario l'uso di mascherine.

Durante la compilazione di modulistica e scambio di documenti in genere, si devono porre in essere particolari misure di tutela come schermi in plexiglas, igienizzazione frequente delle superfici che dovranno essere messi a disposizione del personale.

Inoltre si deve garantire la pulizia a fine turno e disinfezione di piani di lavoro, tastiere, schermi *touch*, mouse, calcolatrici, telefoni con adeguati detergenti a base alcolica.

Per quanto possibile, deve essere limitato l'accesso all'interno degli uffici da parte di esterni/fornitori/clienti. Ove sia necessario, l'accesso a detti ambienti di fornitori, visitatori e clienti deve avvenire rispettando le regole del distanziamento o con i DPI necessari.

Sussiste l'obbligo in capo al personale presente di adottare tutte le precauzioni igieniche, con particolare riferimento all'igiene delle mani e, a tal fine, devono essere messi a disposizione idonei dispenser di gel idroalcolico per le mani.



Il Presidente della Regione

Si raccomanda, altresì, una particolare attenzione all'atto del pagamento. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore deve provvedere alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

7 Misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per la formazione pratica in laboratorio:

- predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- informare il personale ed i corsisti circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per partecipanti e insegnanti anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- sussiste l'obbligo di utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell'utenza; questi ultimi devono dotarsene autonomamente e le istituzioni formative devono comunque garantire l'ammissione ai corsi con DPI propri;
- garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
- privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
- prevedere l'accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura stessa;
- assegnare un posto fisso ad ogni partecipante, da utilizzare per tutta la durata della lezione o, ove possibile, del corso;
- garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
- se ritenuto necessario, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- all'interno dell'aula, deve essere garantita la distanza tra ogni postazione del corsista di un metro indossando la mascherina;



Il Presidente della Regione

- il docente deve essere posizionato una distanza di almeno un metro da qualsiasi altra persona. Qualora tale distanza non possa essere assicurata, il docente deve indossare la mascherina, o deve svolgere la lezione dietro uno schermo trasparente in plexiglass;
- nei laboratori, in relazione all'adeguatezza degli stessi e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, dovrà essere garantita la distanza di un metro, da incrementare in funzione del tipo di attività, tra ogni postazione del corsista e tra queste e la postazione del docente;
- privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (ad esempio, utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;
- le superfici di lavoro (come ad esempio, tavoli, scrivanie, sedie con plancia mobile) devono essere igienizzati dopo ogni cambio di docente e corsista e al termine della giornata;
- le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo o di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;
- si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi touch, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro;
- la pulizia e disinfezione delle strumentazioni deve essere definita in funzione delle specificità delle stesse;
- ove possibile e con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, bisogna privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni;
- garantire l'utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
- eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
- occorre evitare l'uso di appendiabiti comuni;
- favorire, laddove la struttura dell'Organismo di Formazione lo consenta, l'attività all'aperto con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche.

8 Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento degli esami.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per lo svolgimento degli esami:

- acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, nella quale si asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID-19 o con persone che hanno avuto sintomi, e di non aver convissuto con persone in quarantena;



Il Presidente della Regione

- predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione;
- prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
- rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale dipendente, dal personale docente, dai componenti della Commissione e dai candidati;
- garantire una pulizia giornaliera e disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
- garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente;
- garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, che dovranno essere arieggiati durante gli intervalli tra le sessioni di lavoro;
- si raccomanda di evitare l'uso promiscuo di microfoni mobili, mouse, tastiere, schermi *touch*, telecomandi, etc. Ove non sia possibile, è necessaria la pulizia con disinfettante tra un uso e l'altro;
- se ritenuto necessario, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C, sia ai componenti della Commissione sia ai partecipanti. In caso di temperatura superiore ai 37.5° C il soggetto interessato deve essere allontanato;
- informare il personale e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- privilegiare, per quanto possibile, le attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
- il calendario di convocazione dei candidati deve essere cadenzato temporalmente, in modo che il candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario. Gli orari devono essere distanziati in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova;
- lo svolgimento delle prove d'esame deve evitare attività di intersezione tra gruppi diversi;
- le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione devono essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;
- la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d'esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato. Per alunni con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame. Per disabilità particolari può essere valutato, caso per caso, anche l'esame a distanza;



Il Presidente della Regione

- assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l'utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto l'utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l'altro;
- laddove la struttura dell'Organismo di Formazione lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all'aperto;
- tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all'atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri.

9 Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi (stage) e dei tirocini extracurriculari.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per la formazione in aula e per lo svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito dei corsi (*stage*), nonché dei tirocini extracurriculari:

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del contagio da Covid-19, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale INAIL dell'Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 del 21.05.2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

10 Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento della formazione a distanza (FaD) nei percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale.

I percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale, *medio tempore* proseguiti o avviati in formazione a distanza (FaD)/*e-Learning*, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto. Per i medesimi percorsi, i relativi apprendimenti pratici e tirocinio curriculare restano confermati nell'ordinaria modalità in presenza.

Inoltre, tenuto conto della modalità di formazione a distanza nell'ambito di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale, per come disciplinata nei provvedimenti e nelle circolari applicative adottati dal Dipartimento Lavoro-Sociale, è sempre preferibile – il proseguo, ove possibile, dell'attivazione dei medesimi percorsi da remoto, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale.



Il Presidente della Regione

11 Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei corsi di teatro e di canto.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3) e 4) della presente Sezione, qualora la particolare tipologia di corso non consenta l'uso della mascherina individuale, come avviene nei corsi di teatro o di canto, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri fra i corsisti e fra corsisti e docenti. All'aperto, tale distanza può essere ridotta a un metro e cinquanta centimetri. In ogni caso, si devono evitare i contatti diretti fra le persone.

Qualora i partecipanti al corso non avessero postazioni con sedute fisse distanziate di almeno un metro e cinquanta centimetri (come può, ad esempio, avvenire nei casi dei corsi di teatro o di canto corale), o di due metri (nel caso di non uso della mascherina), devono essere poste sul pavimento segnalazioni fisse (ad esempio, mediante nastro adesivo) che delimitino le postazioni da mantenere.

12 Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei corsi di musica.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3) e 4) della presente Sezione, per i corsi di musica, gli strumenti ad arco, percussioni e strumenti a tastiera devono essere posizionati a 1,5 metri di distanza. Per tutti gli strumenti, è preferibile l'utilizzo di strumenti ad uso esclusivamente personale. Nel caso ciò non fosse possibile, gli strumenti devono essere puliti e disinfettati nelle parti che entrano in contatto con la persona, prima che venga utilizzato da un nuovo corsista.

Fino all'adozione di specifici protocolli, restano sospesi i corsi per l'insegnamento con strumenti a fiato.

L'insegnante ed il corsista devono dedicare particolare attenzione alla fase dello smontaggio e al riposizionamento dello strumento nella custodia, affinché vi sia adeguata disinfezione delle mani e di ogni superficie con cui lo strumento e le mani stesse siano entrate in contatto.

13 Misure organizzative di carattere specifico per lo svolgimento dei corsi di danza.

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3) e 4) della presente Sezione, per i corsi di danza vale quanto stabilito nella Sezione 16) del presente Allegato, relativamente all'utilizzo ed alla frequentazione delle palestre, a cui si rimanda per le misure specifiche di dettaglio.

Restano, in ogni caso, sospesi i corsi di ballo a due ed i corsi di ballo per cui non è possibile escludere il contatto fisico e per cui non è possibile assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri.



Il Presidente della Regione

14 Misure specifiche per gli ambienti comuni.

La distanza interpersonale di un metro deve essere rispettata anche durante l'accesso e il deflusso.

Ove possibile, devono essere previsti accessi differenziati per l'entrata e l'uscita e l'opportunità di ingressi contingentati e/o scaglionati in relazione al numero di partecipanti e alle dimensioni della struttura.

Al fine di agevolare il rispetto della distanza, si suggerisce di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, paline, nastri segnapercorso, etc.).

15 Misure specifiche per l'attività *outdoor* (esercitazioni).

In ogni caso, sussiste l'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio tra gli istruttori e i corsisti, durante le esercitazioni pratiche.

Durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche, i corsisti in attesa del proprio turno devono stazionare in un luogo organizzato, rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitando l'assembramento di persone.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 23

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività di strutture termali e centri benessere

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le presenti disposizioni saranno applicabili quando le attività in questione saranno autorizzate dalla normativa nazionale volta al contenimento della pandemia da COVID-19.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, *humages*), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del molleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).

Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a:

- le piscine, contenute nella Sezione 16) del presente Allegato;
- le strutture ricettive contenute nella Sezioni 4) e 5) del presente Allegato;
- i servizi alla persona contenute nella Sezione 11) del presente Allegato.

2 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del Covid-19, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto;
- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;



Il Presidente della Regione

- raccomandare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.;
- se ritenuto necessario, prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere, sussiste la facoltà di rilevare la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione
- redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- prevedere, ove possibile, prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita;
- privilegiare l'accesso alle strutture ed ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso;
- eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
- la postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature *check-in* e *check-out* ove possibile;
- gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro;
- organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno due metri (ad esempio, prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. Inoltre, negli spogliatoi deve essere vietato il consumo di cibi;
- per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno un metro. Il gestore

*Il Presidente della Regione*

pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati;

- garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, dei servizi igienici, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure,
- porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie;
- regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature devono essere disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata;
- evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute;
- deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni;
- rispettare le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.);
- provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura;
- rispettare, per quanto concerne le attività di ristorazione e di somministrazione alimenti e bevande le disposizioni contenute nelle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato. In ogni caso, non è consentito il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro



Il Presidente della Regione

benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione;

- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni, per tutti gli ambienti chiusi. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità. Se tecnicamente possibile, deve essere aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
- si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, così come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo;
- per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.

3 Misure organizzative specifiche per i trattamenti alla persona (es. fango-balneoterapia, massoterapia).

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative specifiche per i trattamenti alla persona (es. fango-balneoterapia, massoterapia):

- l'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore ad un metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola;
- l'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale;
- è consentito praticare massaggi senza guanti, purché l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso;



Il Presidente della Regione

- per tutti i trattamenti personali e, comunque, per la fangoterapia è raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento;
- la stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate;
- tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.);
- il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annetamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento;
- inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; deve essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna, inoltre, deve essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

4 Misure organizzative specifiche per le piscine termali.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative specifiche per le piscine termali:

- la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona (7 mq per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attività natatoria). Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto;
- le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- le piscine finalizzate a gioco acquatico devono essere convertite in vasche per la balneazione;



Il Presidente della Regione

- si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi;
- ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione;
- le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni del presente documento per inefficacia dei trattamenti (ad esempio, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero o impossibilità di assicurare la distanza interpersonale, devono essere interdette all'uso;
- prevedere un piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni ed agli spazi chiusi;
- prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento;
- favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. *acquabike*, *acquagym*) e limitare l'utilizzo di spazi interni;
- limitare, durante le attività collettive, il numero di partecipanti, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno due metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa;
- favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. *acquabike*, *acquagym*) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno un'ora tra un'attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale;
- le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente devono essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- l'attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (ad esempio, assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati;



Il Presidente della Regione

- ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

5 Misure organizzative specifiche per i centri benessere.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative specifiche per i centri benessere:

- prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno due metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti;
- evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.

6 Misure organizzative specifiche per i trattamenti inalatori.

Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative specifiche:

- tutte le terapie devono essere effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni);
- le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione;
- i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'Istituto Superiore di Sanità, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi;
- sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 24

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna e maestri di sci) e guide turistiche

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna e maestri di sci) e guide turistiche.

2 Misure organizzative specifiche per le professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci).

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche, accompagnatori di media montagna e maestri di sci):

- prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura;
- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
- svolgimento dell'attività con piccoli gruppi di partecipanti;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento;
- utilizzo adeguato dei DPI;
- lavaggio o disinfezione frequente delle mani;
- divieto di scambio di cibo e bevande;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato, ovvero con prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (ad esempio, imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini);
- divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina);
- utilizzo della magnesite liquida a base alcolica nelle arrampicate;



Il Presidente della Regione

- disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

3 Misure organizzative specifiche per le guide turistiche.

Oltre al rispetto delle prescrizioni previste in materia di musei, archivi e biblioteche dalla Sezione 18) del presente Allegato, sussiste, altresì, l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere specifico per le guide turistiche:

- utilizzo della mascherina per guida e per i partecipanti;
- ricorso frequente all'igiene delle mani;
- rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento;
- predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare;
- redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione;
- mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
- organizzare l'attività con piccoli gruppi di partecipanti;
- eventuali audioguide o supporti informativi possono essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo;
- favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni;
- la disponibilità di *dépliant* ed altro informativo cartaceo è subordinato all'invio *on line* ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 25

Protocollo di sicurezza per l'esercizio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.

2 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- predisporre per i genitori, i bambini ed il personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare,
- prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori;
- sottoscrivere un accordo tra l'ente gestore, il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
- garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l'accesso a genitori ed accompagnatori;
- l'accesso alla struttura deve prevedere un'organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori ed accompagnatori all'esterno della struttura stessa;
- prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C, il soggetto interessato deve essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non può accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute;
- invitare il personale ed i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni;
- la composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e devono essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;

*Il Presidente della Regione*

- privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
- favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto;
- per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe;
- mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- i giochi devono essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente;
- per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 26

Protocollo di sicurezza per le aree gioco per bambini

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

2 Misure organizzative di carattere specifico per le sale giochi per bambini.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative specifico per le sale giochi per bambini:

- predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare;
- prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica;
- invitare il personale ed i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
- le misure igienico-comportamentali per i bambini ed i ragazzi devono essere promosse con modalità anche ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
- riorganizzare gli spazi per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
- la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe;
- mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;



Il Presidente della Regione

- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, deve essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso, devono essere rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto e deve essere garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici, deve essere mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



Il Presidente della Regione

3 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tale ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino;
- il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente;
- il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani;
- la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
- dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì, si deve prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura;
- i clienti devono indossare la mascherina;
- periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiera, maniglie, etc);
- le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono, altresì, essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno un metro;



Il Presidente della Regione

SEZIONE 27

Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività degli informatori medico-scientifici

4 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività degli informatori medico-scientifici.

5 Misure organizzative di carattere generale.

Sussiste l'obbligo di rispettare le seguenti misure organizzative di carattere generale:

- tutti gli informatori medico-scientifici soggiacciono alle disposizioni e/o ai protocolli della struttura e/o azienda presso cui si recano per la loro attività;
- il professionista informatore deve sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree,
- bisogna favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro;
- devono essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza;
- l'eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa;
- deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore ed operatore sanitario;
- bisogna evitare l'utilizzo promiscuo degli oggetti durante l'attività informativa.



Il Presidente della Regione

SEZIONE 28

Protocollo di sicurezza per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse

1 Premessa.

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano alle seguenti fonti normative:

- l'Allegato 9 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, Allegato 9, recante "Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive e ricreative", come richiamato dall'articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, con la quale si dispone che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, le attività economiche e sociali devono svolgersi nel rispetto delle "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, trasmessa con prot. 9457-04/06/2021-GAB-GAB-P, con la quale il Ministro ha dettato le misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto.

Si ricorda, altresì, che le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sancite con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.



Il Presidente della Regione

Tali misure si applicano in aggiunta a quelle già vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (*in primis*, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È, quindi, necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori).

A tal fine, è essenziale il coordinamento tra il Comitato ed il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008), le cui figure possono anche coincidere.

Le presenti indicazioni si applicano alle sale slot, sale giochi, sale bingo ed alle sale scommesse.



Il Presidente della Regione

2 Misure organizzative di carattere generale.

Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; per quanto riguarda le attività complementari (ad esempio, la ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

Nello specifico, si devono rispettare le seguenti indicazioni:

- predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso;
- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita;
- può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $> 37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
- il gestore è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente;
- laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani;
- la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;
- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. entrata, uscita, servizi igienici, etc.), da usare soprattutto prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura;



Il Presidente della Regione

- gli utenti devono sempre indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali);
- garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno ogni ora), è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiera, maniglie, etc.);
- per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi;
- le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono, altresì, essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate;
- nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



Il Presidente della Regione

Per le attività complementari si deve fare riferimento alle altre Sezioni del presente Allegato. In particolare, per quanto concerne le attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande si deve fare riferimento alle Sezioni 1) e 2) del presente Allegato.